



ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA

STATUTO TIPO

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo I - Costituzione

1. E' costituita una Associazione tennistica dilettantistica sotto la denominazione "Tennis Club Sinalunga - Associazione Sportiva Dilettantistica", più brevemente "T.C. SINALUNGA A.S.D." che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione". La presente associazione risulta semplicemente dal cambio di denominazione sociale del "Circolo Tennis Pierangelo Savelli" (regolato con precedente statuto del 26 febbraio 1999).

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale e sportiva a Sinalunga, Via Umberto I, zona Piscina.

Articolo 3 - Scopi

1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. La Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività



Franco Barbini

Franco Barbini

didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

3. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
- b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
- c) l'organizzazione di corsi giovanili per l'avviamento al tennis, nonché la partecipazione con i propri giovani tesserati alle varie manifestazioni ad essi riservate, appositamente indette dalla F.I.T.

4. L'Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, in base a programmi annualmente predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto

Francesco Bonatti
Piero Testi



F
B
P
S

deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. La Associazione è riconosciuta, ai fin sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fin sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.